



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 74 / 2021

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO LORO SEDI

e, p. c.:

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI FRIULI VENEZIA GIULIA,  
SICILIA E SARDEGNA LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
per il tramite del Segretario Generale – Struttura Enti locali  
– Ufficio elettorale e Servizi demografici AOSTA

e, inoltre, p.c.

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche  
per l'immigrazione - Servizio elettorale e Consiglio delle Autonomie locali UDINE  
PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it

ALLA REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Presidenza CATANZARO  
PEC: elezioni regionali@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Consultazioni elettorali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021  
Adempimenti degli uffici elettorali di sezione.

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto, si richiamano alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità operative e precauzionali di cui al "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021" sottoscritto dal Ministro dell'interno e della Salute, che qui si richiama integralmente, trasmesso in data 25 agosto u.s. con circolare di questo Dipartimento n. 63/21, volto a prevenire il rischio di contagio da SARS-COV-2, e tenendo conto, nei casi di contemporaneo svolgimento in alcuni comuni di più consultazioni, dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2021, n. 58.



## Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Resta inteso che, per quanto riguarda le elezioni regionali in Calabria, le presenti istruzioni sono suscettibili di essere integrate o modificate dalle direttive impartite in via amministrativa dalla Regione stessa.

Per le elezioni suppletive della Camera dei deputati, si fa rinvio alle specifiche disposizioni già richiamate alle Prefetture interessate concernenti, in particolare, l'utilizzo del tagliando antifrode sulle schede di voto.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio, si fa rinvio alle pubblicazioni, predisposte da questa Direzione Centrale, recanti istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione, rispettivamente, per le elezioni suppletive della Camera dei deputati e per le elezioni comunali, che saranno fornite ai presidenti di seggio su supporto cartaceo e che sono consultabili anche sul sito internet di questo Ministero.

\* \* \*

### **A) Orari di votazione, provvista del materiale, insediamento dei seggi e operazioni preliminari**

Le operazioni di votazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 25/2021, si svolgeranno, come noto, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, su due giornate, cioè **domenica 3 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 4 ottobre 2021, dalle ore 7 alle ore 15.**

Nel giorno precedente le elezioni, cioè **sabato 2 ottobre**, prima dell'insediamento del seggio, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio di sezione, dandone atto in apposito verbale, il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 27, primo comma, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, per le elezioni comunali; art. 30 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni suppletive della Camera). Nello stesso verbale si dà atto della consegna delle designazioni dei rappresentanti delle liste di candidati (o dei rappresentanti dei candidati per le suppletive).

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri, maschile e femminile, per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori, ivi compresi quelli per la raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento sanitario, quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative (recanti la dicitura "Ministero dell'Interno - Servizio elettorale") con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria.

Presso ogni seggio vengono anche consegnate e sistemate le urne di cartone di colore chiaro (una per ogni consultazione in svolgimento), corredate di un rotolo di carta adesiva crespata occorrente per la sigillatura delle stesse e delle istruzioni per il loro montaggio.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Su due dei quattro lati esterni verticali di ciascuna urna, nello spazio bianco sottostante lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi elettorali", deve essere applicata l'etichetta autoadesiva dello stesso colore della scheda di votazione (colore azzurro Pantone process blue U per le elezioni comunali; colore rosa Pantone 230 U per le elezioni suppletive della Camera), con la dicitura riferita a ciascuna consultazione.

**Alle ore 16 del giorno che precede le votazioni**, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto per ciascuna consultazione, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, con i quattro scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti, eventualmente designati dai delegati delle liste di candidati (o dei candidati per le suppletive).

Le operazioni di autenticazione delle schede di voto per ciascuna consultazione, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

Ai sensi del predetto "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021", deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali, nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto. Il presidente di seggio avrà cura di vigilare sul compimento di tali operazioni, al termine delle quali provvederà agli adempimenti di chiusura della sala della votazione.

## **B) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste (o dei candidati)**

I delegati delle liste di candidati (o dei candidati per le suppletive) possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Tali rappresentanti devono essere scelti, rispettivamente: per le elezioni comunali, tra gli elettori del comune; per le elezioni regionali, tra gli elettori della regione; per le elezioni suppletive della Camera dei deputati, tra gli elettori della relativa circoscrizione elettorale (questi ultimi possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune facente parte del medesimo collegio uninominale). Tutti i rappresentanti, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, devono essere comunque muniti, oltre che di un documento di riconoscimento, della tessera elettorale personale.

Le designazioni dei rappresentanti, se effettuate dai delegati delle liste di candidati per le elezioni comunali e regionali (o dai delegati dei candidati uninominali), sono prodotte in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Per le elezioni comunali, in particolare, le designazioni devono essere effettuate solo personalmente dai delegati di lista, non essendo prevista alcuna facoltà di subdelega (art. 32, nono comma, n. 4, del D.P.R. n. 570/1960 e art. 16 della legge n. 53/1990).

Per le altre consultazioni (regionali e suppletive della Camera), le stesse designazioni possono essere effettuate, oltre che personalmente dai delegati, anche da soggetti da essi



## Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

autorizzati, cosiddetti subdelegati (art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957; art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

Le designazioni dei rappresentanti possono essere comunicate **entro giovedì 30 settembre, anche mediante posta elettronica certificata**, al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio, oppure possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio **il sabato pomeriggio o la domenica mattina**, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Si ritiene che, se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l'atto di delega al cosiddetto "subdelegato" a designare i rappresentanti per le elezioni regionali o suppletive della Camera possa essere prodotto in fotocopia, anziché in originale; dovrà invece essere prodotto in originale l'atto con il quale - con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della citata legge n. 53/1990 - si provvede alla designazione dei rappresentanti della lista o del candidato uninominale presso il seggio.

I rappresentanti presso il seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, dovranno essere muniti di mascherina di protezione sul viso e rispettare la misura di distanziamento interpersonale di almeno un metro.

### **C) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali**

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio elettorale di sezione, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali della Camera, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24, terzo comma, D.P.R. n. 570/1960, per le elezioni comunali; art. 40, terzo comma, D.P.R. n. 361/1957, per le elezioni suppletive della Camera).

Anche in ragione di tale qualifica, il presidente di seggio vorrà richiamare l'attenzione degli altri componenti sulle responsabilità di natura penale in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste dagli articoli 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 e 98 del D.P.R. n. 570/1960, per le elezioni comunali, e dagli artt. 94, 98, 100, 103, 104, 108 e 111 del D.P.R. n. 361/1957, per le elezioni suppletive.

In particolare, specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti presso il seggio che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 96, quarto e quinto comma, D.P.R. n. 570/1960, per le elezioni comunali; art. 104, quinto e sesto comma, D.P.R. n. 361/1957, per le elezioni suppletive della Camera).

Inoltre, sono puniti coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo (art. 89 D.P.R. n. 570/1960, per le elezioni comunali; art. 108 D.P.R. n. 361/1957 per le suppletive).

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista (o dei candidati) sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione al voto, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore stesso (Garante per la protezione



## *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

### **D) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini**

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione deve invitare l'elettore, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato), come richiamato dall'apposito manifesto da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di segretezza del suffragio, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. In particolare, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente eventuali provvedimenti (ad esempio di sequestro della scheda stessa), disposti dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

### **E) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori e operazioni di voto**

Gli elettori sono ammessi nel seggio elettorale se muniti della mascherina di protezione sul viso e dopo essersi disinfettate le mani con l'apposito gel igienizzante all'ingresso del seggio stesso.

Sono ammessi a votare gli elettori che alla data del 3 ottobre 2021 abbiano compiuto diciotto anni di età e siano in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data delle consultazioni in svolgimento: ciò prova che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto. Al solo fine di consentire l'identificazione personale, l'elettore deve rimuovere la mascherina dal viso, mantenendo una distanza dai componenti del seggio di almeno 2 metri.

Conseguentemente, uno scrutatore deve apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale vi sono 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvede ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), ove



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

deve essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione a norma di legge (rappresentanti di lista o dei candidati; candidati presentati nel collegio uninominale per l'elezione della Camera; componenti del seggio; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; ecc.).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prendono nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro, rifiutano la scheda di voto o, comunque, chiedono di non partecipare, per qualsiasi motivo, ad una o più delle consultazioni in svolgimento.

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'appello (art. 39, terzo comma, D.P.R. n. 570/1960; art. 47, secondo comma, D.P.R. n. 361/1957), oppure un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 32-bis, terzo comma, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera (rilasciato ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 299/2000), trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà conteggiarlo nuovamente nel numero dei votanti della sezione, altrimenti verrebbe preso in considerazione due volte.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Ai fini della loro identificazione, gli elettori sprovvisti di altro documento di riconoscimento, ma che abbiano chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Successivamente, viene fornita la matita copiativa e, per ciascuna consultazione in contemporaneo svolgimento, la scheda di voto aperta; l'elettore viene invitato a recarsi in cabina a votare e, in caso di più schede, a non sovrapporle durante l'apposizione dei segni di voto.

L'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, provvederà ad inserirla personalmente nella rispettiva urna, mentre il presidente, in caso di svolgimento di più consultazioni, controllerà che l'elettore introduca ogni scheda nell'urna corrispondente. Solo per le elezioni suppletive della Camera sarà il presidente (o il vicepresidente) a dover introdurre la scheda di voto, dopo avere controllato e staccato il tagliando antifrode; in questo caso, il presidente (o il vicepresidente) indosserà guanti monouso.

Prima e dopo la consegna delle schede di voto e l'avvenuto inserimento delle schede stesse nell'urna, ogni elettore deve provvedere a una nuova igienizzazione delle mani con l'apposita confezione di gel all'interno del seggio.



## Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna della scheda di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

### **F) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o diversamente abili**

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare, nell'ambito del proprio comune, presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, che sia allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche. In tal caso, il presidente del seggio - presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale - deve accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi (o della copia autentica della patente speciale di guida) purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale di seggio, nel quale deve altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, alcune categorie di elettori con disabilità fisiche che impediscono l'esercizio materiale ed autonomo del voto (non vedenti, privi delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi comune della Repubblica.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio.

Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.

Pertanto, l'elettore deve essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

- a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il predetto simbolo o codice;
- b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
- c) quando l'elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda ad uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.
- d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei dirigenti delle aziende sanitarie locali sull'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'avente diritto di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore siano compilati in maniera chiara ed univoca,



## *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

tale da non ingenerare perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

### **G) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti**

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si vorranno sensibilizzare, attraverso i sindaci, i presidenti degli uffici elettorali di sezione affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (rifiuto della scheda; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta, ecc.), si ritiene che il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni – possa inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta, allegando contestualmente eventuali scritti che l'elettore medesimo volesse consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" (cioè dopo uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera; annotazione del numero della tessera nell'apposito registro, con a fianco il numero di iscrizione nella lista dell'elettore).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"); qualora presso il seggio si svolgano più consultazioni, lo scrutatore ne prenderà nota, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro per l'annotazione del numero di tessera: ciò, ai fini di un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ogni singola consultazione.

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alla "registrazione" di cui sopra, non andrà apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 299/2000, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione.

Diversamente si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

## **H) Sospensione delle operazioni di votazione**

Poiché, ai sensi del citato art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 25/2021, le operazioni di votazione si svolgono in due giornate di voto, cioè dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle 15 di lunedì, al termine della giornata di domenica, dopo che hanno votato tutti gli elettori ancora eventualmente in attesa, l'ufficio elettorale di sezione deve interrompere le operazioni di voto e sigillare l'urna con le schede votate e la cassetta o scatola con le schede autenticate per ciascuna consultazione nonché chiudere e sigillare la sala delle elezioni.

Le operazioni elettorali saranno riprese l'indomani alle ore 7.

## **I) Rilevazione dell'affluenza e chiusura delle operazioni di voto**

Come già rappresentato con circolare n. 55 del 12 agosto scorso, i Comuni devono acquisire dagli uffici elettorali di sezione e far conoscere a questa Direzione Centrale, per il tramite di codeste Prefetture, i dati sull'affluenza alle urne sia nel corso della votazione, alle ore 12, alle ore 19 e alle ore 23 della domenica, sia a chiusura della votazione stessa, alle ore 15 del lunedì.

I presidenti di seggio dovranno inoltre adottare ogni necessaria iniziativa, sia di tipo organizzativo che avvalendosi del supporto della Forza pubblica, per assicurare il regolare e celere afflusso degli elettori ai seggi e consentire l'esercizio del voto anche da parte di quegli elettori che alle ore 15 del lunedì, cioè al momento di chiusura delle operazioni di votazione, siano presenti nei locali del seggio o all'interno del plesso scolastico o altro fabbricato dove ha sede il seggio.

## **J) Accertamento del numero dei votanti**

Dichiarata chiusa la votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari, il presidente provvede subito alle operazioni di accertamento del numero dei votanti per ciascuna delle consultazioni in svolgimento, iniziando dalle eventuali elezioni suppletive/regionali e poi dalle comunali (ed eventualmente circoscrizionali), dandone attestazione nell'apposito paragrafo del verbale. In particolare, il numero dei votanti, ai sensi dell'art. 53, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 570/1960, per le elezioni comunali, o dell'art. 67, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 361/1957, per le elezioni suppletive, sarà dato dalla sommatoria di:

1. numero degli elettori iscritti nella lista sezionale che hanno votato nella sezione;
2. numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco;
3. numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione, come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale e dall'annotazione nel verbale;
4. numero dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione, dei rappresentanti di lista o dei candidati nel collegio uninominale per le suppletive, dei candidati presentati per le elezioni suppletive, degli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, dei militari e dei naviganti che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti, come risultanti dalle iscrizioni in calce alla lista sezionale o nelle liste elettorali aggiunte e dalle annotazioni nel verbale;
5. numero degli elettori il cui voto è stato raccolto, nell'ambito della sezione, a domicilio o in ospedali, case di cura o luoghi di detenzione, ivi compresi gli elettori in trattamento



## Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

sanitario, quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19 (artt. 51, 52 e 53 D.P.R. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1 decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22; artt. 2 e 3 decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117), come risultanti dalle iscrizioni fatte nelle liste elettorali aggiunte e dai verbali per la raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare, ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione.

### **K) Operazioni di scrutinio, modalità di espressione del voto, principio di salvaguardia della validità del voto e osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio delle schede**

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella giornata di **lunedì 4 ottobre 2021**, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari, procedendo secondo l'ordine di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 25/2021. Pertanto, nei comuni interessati allo svolgimento delle elezioni suppletive, si procederà prima allo scrutinio per tali consultazioni e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni comunali. Nei comuni della Calabria, si procederà subito allo scrutinio per le elezioni regionali, mentre le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali sono rinviate alle ore 9 di martedì 5 ottobre. Lo scrutinio per le elezioni comunali precede sempre lo scrutinio per le eventuali elezioni circoscrizionali.

Durante le operazioni di scrutinio i componenti del seggio dovranno indossare i guanti di protezione forniti a ogni seggio elettorale.

Per le modalità di espressione del voto, si fa rinvio, per maggior dettaglio, alle sopraccitate pubblicazioni recanti istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione.

Per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati, la scheda di voto di colore rosa riporta il cognome e nome del candidato nel collegio uninominale e, accanto, il contrassegno del candidato stesso e l'elettore vota per un candidato uninominale tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Il voto è valido anche se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di un candidato e un altro segno sul nominativo del candidato medesimo. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno o sul nominativo di un candidato e un altro segno sul contrassegno o sul nominativo di un diverso candidato, il voto è nullo.

Per le elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario, la cui scheda di voto è di colore azzurro, il sistema di voto è diverso a seconda che si tratti di comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti o di comuni con popolazione superiore a tale soglia demografica.

Nei comuni sino a 15.000 abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato a una sola lista di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di lista o sul nominativo del candidato sindaco o su entrambi ed il voto è valido sia per il sindaco che per la lista. Può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, nei comuni fino a 5.000 abitanti, un solo voto di preferenza e, nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato ad una o più liste di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista (ed eventualmente anche sul nominativo del candidato



## Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

sindaco collegato alla lista stessa) e tale voto è valido per il sindaco che per la lista. Può tracciare il segno di voto solo sul nominativo di un candidato sindaco ed il voto è valido solo per il sindaco. Può anche tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista NON collegata a quel candidato sindaco (c.d. "voto disgiunto"): tale voto è valido sia per il candidato sindaco che per la lista, sebbene tra essi non collegati. L'elettore può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Tutte le disposizioni sulle specifiche modalità di espressione del voto vanno opportunamente coordinate col principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto stesso e, in particolare, con le norme di cui agli artt. 64 e 69 del D.P.R. n. 570/1960, per le elezioni comunali e agli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 361/1957, per le suppletive, in base alle quali la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio di sezione, o che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, anche se apposte con anomalie/incertezza del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita.

Inoltre, per quanto attiene alle operazioni di spoglio, ai sensi degli artt. 63, primo comma, e 68, primo comma, del D.P.R. n. 570/1960, per le comunali, e dell'art. 68 del D.P.R. n. 361/1957, per le suppletive, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autenticate. L'eventuale inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente (art. 96, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960, per le elezioni comunali, e art. 104, terzo comma, D.P.R. n. 361/1957, per le elezioni suppletive della Camera), come riportato nel manifesto relativo alle principali sanzioni, da affiggere nell'ufficio di sezione.

### **L) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali**

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura o di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:  
[http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi\\_esposizione.html](http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html).

\* \* \*

Si vorrà portare il contenuto della presente a conoscenza, per quanto di rispettivo interesse, dei sindaci e dei segretari comunali e, per il loro tramite, dei presidenti degli uffici di sezione.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Con l'occasione, i sindaci vorranno valutare l'opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo che siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all'apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

I sindaci stessi vorranno, altresì, valutare se, nel dare puntuale informazione sui giorni e gli orari di votazione, sia opportuno invitare gli elettori ad evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare eventuali rischi di sovraffollamento dei seggi.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO  
DIRETTORE CENTRALE  
Fabrizio Orano

CAP/